

Addi 30 settembre 2009 in Roma

Si sono riunite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali dei lavoratori per approvare le modifiche dello Statuto dell'Efepir Calabria, a seguito del protocollo d'intesa sottoscritto dalle parti il 12 giugno 2009, il cui testo è allegato al presente accordo.

Sono presenti le organizzazioni imprenditoriali (Cna Costruzioni Nazionale-Giuliano Sciarri, Cna Calabria-Nicola Chiappetta, Claii Nazionale-Orazio Platania, Claii Calabria-Silvio Guerrieri, Ancpl-Legacoop-Renato Verri, Lega Cooperative Calabria-Angela Robbe, Aniem-Confapi Nazionale-Viviana Stefanini) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil Nazionale-Franco Gullo, Feneal-Uil Calabria-Bruno Marte, Filca-Cisl Nazionale-Enzo Pelle, Filca-Cisl Calabria-Luciano Belmonte, Fillea-Cgil Nazionale-Mauro Macchiesi, Fillea-Cgil Calabria-Emilio Maccarone).

Eventuali modifiche dello statuto di cui sopra dovranno essere pattuite dalle parti sottoscritte.

Letto, confermato e sottoscritto

Cna

Claii

Ancpl - Lega Cooperative

Aniem-Confapi

Feneal-Uil

Filca-Cisl

Fillea-Cgil

E.F.E.P.I.R. – CALABRIA

Ente Formazione Edile Prevenzione Infortuni e Sicurezza Regionale

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art.36 e seguenti del codice civile è costituito l'Ente di Formazione e Sicurezza Edile per la Piccola Industria, l'Artigianato e la Cooperazione della Calabria di seguito denominato EFEPİR CALABRIA, tra le Associazioni Regionali Calabresi CNA, ANIEM-CONFAPI, CLAAI, LEGA DELLE COOPERATIVE, e le Organizzazioni Regionali Calabresi FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL; in attuazione di quanto previsto dai CCNL Edili della Piccola e media Impresa, dell'Artigianato e della Cooperazione.

Art. 2 – Sede

L'Ente non ha scopo di lucro ed ha sede legale in Catanzaro alla via Mons.A.Fares 21. Considerata la natura e gli obiettivi dell'Ente all'Efepir è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Ente.

Art. 3 – Durata

L'Ente ha durata illimitata e comunque fin quando le Organizzazioni costituenti con apposito atto non ne delibereranno lo scioglimento.

Art. 4 – Obiettivi e scopo

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Efepir, attua le iniziative decise congiuntamente tra le parti sociali costituenti, in materia di formazione professionale, nonché lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative in quanto strumento operativo di politica attiva del lavoro.

In materia di Formazione l'Ente ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di: iniziative per la formazione continua; obbligo formativo e alta formazione; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene nell'ambiente di lavoro. In particolare le attività di formazione saranno rivolte a :

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore;

- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione lavoro;
- imprenditori;
- personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- personale femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori sottoposti a trattamento degli ammortizzatori sociali;
- operatori nel settore delle costruzioni;

L'Ente in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro organizza e attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni Nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art.1 nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni Regionali e Territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:

- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati e disoccupati;
- tecnici dei Comitati Paritetici Territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
- coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo dell'Ente medesimo - ad altro Ente Scuola di cui ai contratti collettivi nazionali di settore.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre fornisce consulenze alle imprese organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

In materia di sicurezza e prevenzione infortuni l'Ente:

- a) si avvale:
- della propria struttura tecnica;
 - delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art.1;
 - di soggetti pubblici o privati competenti in materia;
- b) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
 - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
 - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;
- c) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;
- d) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;
- e) esercita, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;
- f) inoltre:
- svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art.20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, oggi art.51 della legge 81/2008;
 - svolge, di concerto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
 - provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco", dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
 - certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola

Art. 5 - Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei

lavoratori della regione Calabria ad esse aderenti;

- interessi attivi sui predetti contributi;
- sanzioni per ritardato versamento dei contributi;
- somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;
- finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati, internazionali, nazionali e regionali.

Art. 6 - Patrimonio Sociale

Il Patrimonio dell'Ente è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni, e per qualsiasi altri titoli vengono in proprietà dell'Ente;
- dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- dalle somme che per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinati ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n.12 membri nominati dalle organizzazioni costituenti di cui all'articolo 1:

- n. 6 dalle Associazioni Imprenditoriali edili ed affini;
- n. 6 dalle Organizzazioni dei Lavoratori edili;

In ogni caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni Nazionali rispettive.

Uno fra i membri nominati dalle Associazioni Datoriali Regionali assumerà la funzione di Presidente, su designazione delle Associazioni Datoriali medesime.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni Sindacali Regionali dei lavoratori assumerà su

designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

Durata dell'incarico

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Parti Sociali di cui all'articolo 1 di designare e di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

La comunicazione di conferma o di sostituzione di uno dei membri del consiglio di amministrazione deve essere data in forma scritta.

I componenti del consiglio di amministrazione decadono dall'incarico in seguito a tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni del consiglio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. La carica di consigliere, di presidente e vice presidente è prestata a titolo gratuito.

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio provvede all'Amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- amministrare il contributo per la formazione professionale regionale e il contributo per la sicurezza ed il patrimonio dell'Ente;
- provvedere alla approvazione dei Bilanci Consuntivi e dei Piani Previsionali delle Entrate e delle Uscite dell'Ente;
- curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente statuto;
- curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali, regionali e territoriali;
- accordare pegni, comodati od ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti, recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili. Acquistare, vendere e costruire immobili per fini statutarie;

• promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il

buon funzionamento dell'Ente;

- stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale; assumere e licenziare il personale dell'Ente;
- approvare, su proposta del Comitato di Presidenza il Piano generale dell'attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi costi; tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base della disponibilità finanziaria dell'esercizio;
- compiere, infine, tutti gli altri atti e assumere le iniziative che valgano a raggiungere i fini istituzionali.

Convocazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Revisori Contabili.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore.

Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente.

Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 8 – Presidente

Il Presidente presiede il Consiglio di Amministrazione, ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'Ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può ricoprire la carica consecutivamente per non più di due volte.

Spetta al Presidente di:

- a) provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del consiglio di amministrazione, sentito il Vice Presidente, e presiederne le riunioni;
- b) sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione dello Statuto;
- c) dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimenti, il Presidente può delegare per iscritto ad altro componente del Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dall'Associazione imprenditoriale, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Presidente resta in carica fino a che l'Associazione territoriale di cui al primo comma non abbia provveduto alla sua sostituzione.

ART. 9 - VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Ente dura in carica 3 anni..

Spetta al Vice Presidente:

- a) sovrintendere, di concerto con il Presidente, all'applicazione dello Statuto;
- b) dare esecuzione, di concerto con il Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimenti, il Vice Presidente può delegare per iscritto ad altro componente il Consiglio di Amministrazione, fra quelli nominati dai Sindacati dei lavoratori, tutte o parte delle sue funzioni.

In caso di dimissioni non dovute a ragioni di forza maggiore il Vice Presidente resta in carica fino a che le Organizzazioni territoriali di cui al primo comma non abbiano provveduto alla sua sostituzione.

ART. 10 - COMITATO DI PRESIDENZA

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di:

- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- curare l'impiego dei fondi in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e i rapporti con gli istituti di credito;

- decidere, in prima istanza, sugli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti, imprese ed operai, in materia di contributi e prestazioni. Le deliberazioni del Comitato di Presidenza sono impugnabili, entro 30 giorni dalla notifica, innanzi al Consiglio di Amministrazione che decide in via definitiva.

Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi dell'Ente deve essere effettuato con firma abbinata del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 11 – Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 - Collegio dei Revisori Contabili

Composizione

Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da tre membri di cui uno designato unitariamente dalle Associazioni Imprenditoriali ed uno designato unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali presenti nell'Efepir. Il terzo membro che presiede il Collegio è scelto di comune accordo tra le parti. Devono essere iscritti nel ruolo dei Revisori Ufficiale dei Conti o nell'istituendo Albo dei revisori Contabili.

Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del Piano Previsionale delle Entrate e delle Uscite.

Durata.

I Revisori Contabili durano in carica un triennio e possono essere riconfermati per un massimo di tre mandati.

Attribuzioni

I Revisori Contabili esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli art.2403, 2404 e 2407 del codice civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire subito dopo al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Revisori Contabili esamina i Bilanci Consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente una volta al semestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori Contabili lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 13 – Direttore

Gli Uffici dell'Ente sono retti da un Direttore nominato, esclusivamente sulla base di criteri

informati al principio della professionalità, dal Consiglio di Amministrazione che ne fissa le attribuzioni e il trattamento economico.

Il Direttore, sotto il controllo della Presidenza e del Consiglio Generale - ai quali risponde direttamente per i compiti a lui affidati - dà attuazione alle deliberazioni dei predetti organi statutari.

Il Direttore, che è il capo del personale, è responsabile degli Uffici dell'Ente da lui diretti e organizzati sulla base delle direttive ricevute dagli organi gestionali.

In particolare, il Direttore:

- a) organizza e dirige il personale dell'Ente;
- b) provvede alla compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo dell'ente;
- c) sovrintende e vigila sul funzionamento di tutti i servizi sia tecnici che amministrativi;
- d) partecipa, di norma, in qualità di segretario, alle riunioni del Comitato di Presidenza e del Consiglio di Amministrazione e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente ed al Vice Presidente;
- e) coadiuva il Comitato di Presidenza nell'impiego e nella gestione dei fondi dell'Ente e nel mantenere i rapporti con gli istituti di

Art. 14 - Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Amministrazione

L'amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Gli avanzi di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termina al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Comitato di Presidenza provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo, in conformità alle norme contrattuali da approvarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Sia il bilancio consuntivo che il bilancio previsionale delle entrate e delle uscite accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Revisori Contabili, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione alle Organizzazioni Regionali e Nazionali.

Per quanto riguarda la gestione del contributo sulla sicurezza sarà costituita una sezione apposita nel bilancio che verrà rendicontata in modo autonomo.

Art. 17 – Regolamento

Per le diverse questioni funzionali relative allo svolgimento della vita interna dell'ente, il consiglio di amministrazione si dota di apposito regolamento interno che dovrà essere deliberato dal consiglio medesimo.

Art. 18 – Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni territoriali di cui al punto 1 dell'articolo 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali di cui al medesimo dell'articolo 1.

Dovrà pure operarsi la messa in liquidazione qualora l'Ente cessi da ogni attività per disposizione di legge.

Trascorsi mesi dalla messa in liquidazione provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di

Le Organizzazioni predette determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Art. 19 - Modifiche dello Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto sono di competenza delle Parti Sociali Imprenditoriali e Sindacali Regionali presenti nell'Efepir Calabria, ed in linea con gli orientamenti del formedil nazionale.

Art. 20 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.